

Codice A1414E

D.D. 12 giugno 2025, n. 338

GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L., sede legale in TORINO (TO), Corso Orbassano n. 386 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale, denominato "GOLDENLAB MED", sito in in BEINASCO (TO) Strada Torino n. 86.



ATTO DD 338/A1400B/2025

DEL 12/06/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L., sede legale in TORINO (TO), Corso Orbassano n. 386 - Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale, denominato "GOLDENLAB MED", sito in in BEINASCO (TO) Strada Torino n. 86.

Vista la D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 ove il Consiglio regionale ha precisato i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Vista la nota del 25 marzo 2025 e la successiva integrazione dell'8 aprile 2025, acquisite agli atti rispettivamente al prot. regionale n. 07736 del 26 marzo 2025 e n. 08867 dell'8 aprile 2025, con cui l'Amministratore Delegato della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L., con sede legale in TORINO – Corso Orbassano n. 386 (c.f. e p.iva 12834640018), ha presentato istanza per l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un nuovo ambulatorio erogante attività di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale in regime privatistico, con denominazione "GOLDENLAB MED", situato in Strada Torino n. 86 a BEINASCO (TO), sotto la responsabilità del Direttore Tecnico, Dott. Sergio Fumero, laureato in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e in Fisioterapia, ed iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici di Torino, come risulta dalla documentazione agli atti;

Visto che l'Amministratore Delegato della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L. ha certificato che la struttura in epigrafe risponde ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale;

Dato atto che con nota prot. n. 09094 dell'11 aprile 2025 è stata demandata la Commissione di Vigilanza dell'A.S.L. TO3, competente territorialmente, a disporre un sopralluogo per verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalle normative vigenti per l'apertura e l'esercizio di un Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale in Strada Torino n. 86 a BEINASCO (TO);

Vista la determinazione n. 683 del 16 maggio 2025 del Dirigente Responsabile della S.S.D. Vigilanza dell'A.S.L. TO3 - acquisita agli atti con prot. regionale n. 12061 del 20 maggio 2025 - con cui, recependo il verbale della Commissione di Vigilanza relativo al sopralluogo effettuato in data 14 maggio 2025, è stato espresso *“parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione regionale all'apertura di un Ambulatorio RRF di 1° livello”* presso i locali della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L., ubicati in Strada Torino n. 86 a BEINASCO (TO);

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia dei legali rappresentanti della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L., rese in data 14 marzo 2025 ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., acquisite agli atti al prot. regionale n. 07736 del 26 marzo 2025, da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, nè cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base di quanto dispone il D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., sono state attivate le procedure per l'acquisizione della comunicazione antimafia, con riguardo alla società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L.;

Consultata l'Anagrafe delle Attività economiche e produttive – Fonte Infocamere – in data 3 giugno 2025, da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L.;

Rilevato che l'ambulatorio di recupero e rieducazione funzionale di 1° livello extradegenziale della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L., situato in BEINASCO (TO) - Strada Torino n. 86, soddisfa i requisiti di struttura sanitaria ambulatoriale di R.R.F. di 1° livello, ai sensi della normativa vigente;

Verificato il perfezionamento di tutti gli atti necessari e ricorrendo i presupposti giuridici richiesti, sulla base dell'istruttoria effettuata, si ritiene opportuno autorizzare l'apertura e l'esercizio del dell'Ambulatorio di R.R.F. di 1° livello extradegenziale presso i locali di Strada Torino n. 86 a BEINASCO (TO).

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- art. n. 194 del T.U.LL.SS. 27 luglio 1934, n. 1265;
- art. 43 della L. 833/1978;
- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- D.P.R. 14 gennaio 1997;
- D.C.R. n. 616-3149 del 22 febbraio 2000 e s.m.i.;
- artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di autorizzare - per quanto esplicitato in premessa e richiamato integralmente - la società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L. all'apertura dell'Ambulatorio erogante attività privatistica di Recupero e Rieducazione Funzionale di 1° livello extradegenziale, sito in BEINASCO (TO) - Strada Torino n. 86, denominato "GOLDENLAB MED", sotto la responsabilità del Direttore Tecnico Dott. Sergio Fumero;
- di far carico al legale rappresentante della società GOLDEN LABORATORI MEDICI S.R.L. di richiedere autorizzazione preventiva per ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento;
- di demandare all'A.S.L. TO3, territorialmente competente, la verifica del mantenimento dei requisiti previsti per le strutture di cui sopra, ai sensi della normativa vigente;
- di dare atto che l'autorizzazione in oggetto è concessa sotto condizione risolutiva all'esito delle verifiche antimafia, ai sensi dell'art. 88 comma 4 del D.Lgs. 159/2001 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L'estensore

Dott.^{ssa} Gabriella Malvicino

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')
Firmato digitalmente da Antonino Sottile